

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2024)
---	---	---

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE
ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(FEBBRAIO – MARZO – APRILE 2024)**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2024)</p>
---	--	--

Indice delle pronunce

1. Corte costituzionale, sentenza 27 febbraio 2024, n. 26

Esame della pronuncia

1. La norma oggetto di impugnazione.....

2. L’esame nel merito: È legittima la disposizione regionale che deroga temporaneamente al massimale dei medici di assistenza primaria

2. Corte costituzionale, sentenza 27 febbraio 2024, n. 27

Esame della pronuncia

1. Le norme oggetto di impugnazione

2. L’esame nel merito: La legittimità della normativa statale, istitutiva del contributo di solidarietà temporaneo

3. Corte costituzionale, sentenza 28 marzo 2024, n. 50.....

Esame della pronuncia

1. La norma oggetto di impugnazione.....

2. L’esame nel merito: Il legislatore provinciale ha invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale

4. Corte costituzionale, sentenza 29 marzo 2024, n. 53.....

Esame della pronuncia

1. La norma oggetto di impugnazione.....

2. L’esame nel merito: Legittimità del requisito della residenza protratta nel tempo per l’erogazione di misure non legate a diritti fondamentali.....

3. L’esame nel merito: Illegittimità del criterio di esclusione dei cittadini extra Ue dalle misure agevolative

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2024)
---	---	---

1. Corte costituzionale, sentenza 27 febbraio 2024, n. 26

MATERIA	Sanità pubblica
OGGETTO	Art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto l'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023 il quale stabilisce che: «[è] autorizzato, nelle more dell'approvazione dell'accordo integrativo regionale di categoria, l'innalzamento del massimale fino al limite massimo di 1.800 scelte, su base volontaria, per i medici del ruolo unico dell'assistenza primaria che operano in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l'assistenza».

2. L'ESAME NEL MERITO: È LEGGITTIMA LA DISPOSIZIONE REGIONALE CHE DEROGA TEMPORANEAMENTE AL MASSIMALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA

La disposizione impugnata è contestata in quanto incide sulla determinazione del massimale di assistiti di ciascun medico del ruolo unico dell'assistenza primaria, che farebbe parte, a detta del ricorrente, della disciplina del trattamento economico e normativo del predetto personale sanitario, demandata dalla legislazione statale alla fonte negoziale collettiva, che in particolare all'art. 38, commi 1 e 2, ACN dei medici di medicina generale del 28 aprile 2022 stabilisce, a livello nazionale, il massimale in 1.500 assistiti per ciascun medico e demanda alla fonte negoziale di secondo livello, ovvero agli Accordi Integrativi Regionali (AIR), la possibilità di incrementare tale massimale fino a 1.800 assistiti, ove ricorrano determinate condizioni.

La Corte ritiene non fondate le questioni sollevate, per lesione delle competenze statutarie attribuite alla Regione autonoma dagli artt. 3, 4 e 5 dello statuto, della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «ordinamento civile», di cui

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2024)</p>
---	--	--

all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonché del principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost.

In generale la Corte afferma che una disposizione normativa è riportabile ad una determinata materia in base alle sue finalità, tenendo conto del criterio di prevalenza dell'interesse tutelato (sentenza n. 124 del 2023), per cui ha ritenuto legittimo un intervento normativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che ha previsto un criterio preferenziale ai fini del trasferimento dei medici convenzionati ulteriore rispetto a quelli fissati dalla contrattazione collettiva, in quanto prevale la ratio organizzativa, in funzione di tutela della salute. Altrettanto la sentenza n. 112 del 2023 ha ritenuto legittima una disposizione della Regione Veneto sull'impiego di medici specializzandi presso le strutture ospedaliere di emergenza-urgenza.

Sulla specifica disposizione in esame la Corte ritiene che il limite del massimale è fortemente condizionato da esigenze organizzative correlate alla organizzazione del servizio sanitario. Inoltre la disposizione regionale si limita ad incrementare sino a 1.800 assistiti il massimale per assicurare l'assistenza primaria in aree disagiate in via temporanea, in attesa della approvazione dell'Accordo integrativo regionale e nel rispetto della cornice del contratto nazionale. Le problematiche di assistenza risultano inoltre attestate dai lavori preparatori dell'iniziativa legislativa ed inoltre i tempi di approvazione dell'AIR potrebbero prolungarsi lasciando senza assistenza primaria i cittadini in aree disagiate.

La norma regionale è pertanto una soluzione organizzativa che trova fondamento nel diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Cost., in attesa della definizione dell'AIR di cui non pregiudica gli esiti, in quanto anche l'incremento dei massimali da parte di ciascun medico è su base volontaria.

La non fondatezza della lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile, comporta la non fondatezza delle questioni riferite agli artt. 3, Cost. e 5 dello Statuto speciale.

(sintesi di Carlo Sanna)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2024)
---	---	---

2. Corte costituzionale, sentenza 27 febbraio 2024, n. 27

MATERIA	Tributi, bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	Art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025)
RICORRENTE	Regione autonoma Valle d'Aosta
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>2) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) e all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 5 e 120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.</p>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato i commi da 115 a 119, dell'art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025). Le questioni di legittimità sono state promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2024)</p>
---	--	--

2. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA STATALE, ISTITUTIVA DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha impugnato l'art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022, ossia le disposizioni che, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, hanno istituito, per l'anno 2023, e disciplinato, «un contributo di solidarietà temporaneo» a carico dei soggetti che esercitano determinate attività nel settore dell'energia.

La Corte ha, prima, valutato, in via preliminare, l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e ha ricostruito sinteticamente la genesi dell'attuale ordinamento finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta, che garantisce alla stessa un particolare regime di autonomia finanziaria. Successivamente, ha proseguito con le sue argomentazioni, esaminando nel merito le predette censure.

Il primo motivo di ricorso non è stato ritenuto fondato. Secondo la Corte, tale motivo, nel primo profilo, è diretto a rivendicare il gettito del «contributo di solidarietà temporaneo» di cui all'art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022, e si fonda sull'assunto secondo cui alla Regione spetterebbe il gettito di tutte «le imposte erariali sul reddito delle persone giuridiche (nonché le relative addizionali e imposte sostitutive)» percepite nel territorio regionale. Tale argomento non è stato condiviso.

È stato evidenziato che l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 690 del 1981, assegna alla Regione solo il gettito dell'«imposta sul reddito delle società». Tale disposizione utilizza il singolare e nessun elemento testuale, analogico o sistematico, consente di estendere il riferimento alla sola IRES, nel senso di includervi altre o addirittura tutte le ulteriori imposte erariali sul reddito delle persone giuridiche che fossero istituite dallo Stato, nemmeno qualora queste lo fossero in forma di addizionale alla stessa IRES. Quindi, il contributo di solidarietà previsto dalle disposizioni impuginate, a prescindere dal suo carattere tributario o meno, non si identifica con l'IRES.

Ad avviso della Corte, tale contributo, infatti, è circoscritto soltanto ad alcuni soggetti, operanti nel settore dell'energia; assume come riferimento i criteri in base ai quali è determinato il reddito complessivo ai fini dell'IRES, ma non coincide in alcun modo con la base di calcolo di quest'ultima; risulta infatti applicato solo sulla quota del reddito rilevante ai fini dell'IRES relativa «al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022» (art. 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022).

In proposito, è stato, dunque, rilevato che sul gettito di tale contributo straordinario, pur percepito nel territorio regionale, la Regione non può, pertanto, vantare alcuna pretesa, sia perché esso è diverso dall'IRES, sia perché, in ogni caso, il gettito di quest'ultima imposta, nella misura in cui è spettante alla Regione, non è stato inciso dalla istituzione del contributo di solidarietà.

Con l'ulteriore profilo di censura contenuto nel primo motivo di ricorso è stato contestato che, date le finalità dell'intervento statale istitutivo del contributo – ovvero «contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna
Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio –
marzo – aprile 2024)

le imprese e i consumatori», come dichiarato dall'impugnato comma 115 –, risulterebbe altresì violato il principio della necessaria procedura bilaterale prevista per le modifiche all'ordinamento finanziario, di cui agli artt. 48-bis e 50 dello statuto speciale, applicabili al «concorso delle Regioni speciali agli obblighi perequativo-solidaristici e alla finanza nazionale».

L'assunto non è stato condiviso, in quanto le disposizioni impugnate, infatti, non stabiliscono alcun contributo di finanza pubblica a carico delle autonomie speciali, peraltro mai menzionate. Esse hanno un contenuto affatto diverso, ossia quello di introdurre una nuova entrata straordinaria da acquisire al bilancio statale nell'anno 2023, da destinare alle finalità richiamate, come attuate da altre disposizioni della stessa legge di bilancio 2023.

Infatti, è stato sottolineato che l'istituzione del contributo di solidarietà, misura equivalente al contributo obbligatorio di cui al regolamento n. 1854/2022/UE, è strettamente connessa al perseguimento delle finalità redistributive poste alla base della misura comune europea. In questo senso, l'art. 17 del citato regolamento obbliga gli Stati membri a utilizzare i proventi del contributo di solidarietà per uno degli scopi ivi indicati, consistenti in misure di sostegno finanziario, tra le quali quelle dirette ai clienti finali di energia, per attenuare in modo mirato gli effetti dei prezzi elevati dell'energia, e alle imprese dei settori ad alta intensità energetica, favorendo investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza. In definitiva, le disposizioni impugnate non pongono principi di coordinamento della finanza pubblica la cui applicazione è richiesta alle regioni, ordinarie o speciali; ciò esclude la pertinenza dei parametri evocati nelle censure sollevate.

Il secondo motivo di ricorso ha rilevato la violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dal momento che le disposizioni statali sarebbero «il frutto di un patente dispregio dello Stato per qualunque forma di coinvolgimento diretto della Regione, in violazione del metodo pattizio». Tale violazione si rifletterebbe sulla lesione della particolare autonomia finanziaria e organizzativa riconosciuta alla Regione autonoma Valle d'Aosta dagli artt. 2, primo comma, lettera a), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale e dalla normativa di attuazione in materia di ordinamento finanziario. La Corte, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, ha ritenuto che anche tale motivo di ricorso non fosse fondato. Le disposizioni impugnate, infatti, non coinvolgono l'ordinamento finanziario riconosciuto alla Regione, ma introducono una nuova e distinta tipologia di entrata, per cui l'evocazione del metodo pattizio è stata ritenuta non pertinente.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2024)
---	---	---

3. Corte costituzionale, sentenza 28 marzo 2024, n. 50

MATERIA	Sanità pubblica
OGGETTO	Legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività)
RIMETTENTE	Tribunale ordinario di Bolzano
RESISTENTE	Provincia autonoma di Bolzano
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), nella parte in cui sanzionava la violazione dell'obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione verde prevista dalla legislazione statale.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato le censure sollevate, dal Tribunale di Bolzano, seconda sezione civile, sulla legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.

2. L'ESAME NEL MERITO: IL LEGISLATORE PROVINCIALE HA INVASO LA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI PROFILASSI INTERNAZIONALE

La legge provinciale n. 4 del 2020 si compone di quattro articoli – il primo dedicato alle «[m]isure per la ripresa delle attività» e suddiviso in trentasette commi, il secondo all'istituzione di una «[c]ommissione di esperti», il terzo alle disposizioni finanziarie e il quarto alla sua «[e]ntrata in vigore» – e di cinque Allegati. Essa, al «fine di contemperare la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con la necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 sul territorio della provincia di Bolzano», «disciplina la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus» (art. 1, comma 1). Ai sensi dell'art. 1, comma 2, poi, tale «ripresa delle attività e delle libertà di movimento è condizionata all'osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presente legge». La legge impugnata, dunque, regolava, sul territorio provinciale e «sino alla cessazione totale dello stato di

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2024)</p>
---	--	--

emergenza dichiarato a livello nazionale» (art. 1, comma 2), le ben note misure di contrasto alla pandemia già previste dal legislatore statale.

Il Tribunale di Bolzano è stato adito con due distinti ricorsi, poi riuniti, proposti da una società titolare di una pizzeria e dal suo legale rappresentante in opposizione a due ordinanze-ingiunzione, con cui la Provincia autonoma di Bolzano ha irrogato sanzioni per avere omesso di controllare il possesso, in capo ai clienti, della certificazione verde necessaria per il consumo all'interno del locale. Le predette ordinanze, in particolare, hanno applicato agli opposenti, in solido, la sanzione pecuniaria di 400,00 euro e disposto quella accessoria della sospensione dell'attività per dieci giorni.

La Corte ha precisato che, nonostante il Tribunale di Bolzano abbia apparentemente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, emerge pianamente dalla lettura dell'ordinanza di rimessione che reale ed unico oggetto del dubbio del rimettente è l'art. 1, commi 36 e 37, della medesima legge provinciale. I commi in questione così recitano: «36. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 37. La sospensione delle attività di cui al comma 19 è disposta, per dieci giorni, dal Presidente della Provincia. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui all'allegato A».

In via preliminare, sono state esaminate le plurime eccezioni di inammissibilità formulate dalla Provincia autonoma, e sono state ritenute non fondate. Successivamente, nel merito, la Corte ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale e le ha ritenute fondate.

È stato evidenziato che le sanzioni amministrative non costituiscono una materia a sé stante, ma rientrano nella competenza relativa alla materia sostanziale cui accedono (tra le tante, sentenze n. 84 del 2019, n. 148 e n. 121 del 2018, n. 271 del 2012, n. 246 del 2009, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004).

È stato rilevato che, nel caso di specie, la disciplina sostanziale è quella delle misure di contrasto alla pandemia e, in particolare, dell'utilizzo della certificazione verde, disciplina, questa, che è già stata ricondotta espressamente alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (con la sentenza 164 del 2022, secondo cui la predetta certificazione ha «la finalità di limitare la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo se quest'ultime, in quanto vaccinate, guarite, o testate con esito negativo al COVID-19, si offrano a vettori della malattia con un minor tasso di probabilità»).

Secondo la Corte, il legislatore provinciale, dunque, nel disciplinare le conseguenze sanzionatorie della violazione dell'obbligo di controllo del green pass, ha invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale. A nulla poi rileva che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 sia conforme a quella statale, dal momento che al legislatore (regionale e) provinciale è preclusa l'intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le (o di rinviare alle) disposizioni statali (tra le tante, sentenze n. 239 e n. 4 del 2022, n. 16 del 2021, n. 40 del 2017 e n. 98 del 2013).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2024)
---	---	---

È stata pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, nella parte in cui sanzionava la violazione dell'obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione verde prevista dalla legislazione statale.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio – marzo – aprile 2024)
---	---	---

4. Corte costituzionale, sentenza 29 marzo 2024, n. 53

MATERIA	Edilizia e urbanistica, stranieri
OGGETTO	Art. 80 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative)
RIMETTENTE	Tribunale ordinario di Torino
RESISTENTE	Regione autonoma Valle d'Aosta
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), limitatamente alle parole «, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea»; 2) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 1, lettera a) della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui prevede, ai fini dell'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, il requisito della residenza protratta nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste da almeno otto anni, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto l'art. 80 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).

2. L'ESAME NEL MERITO: LEGITTIMITÀ DEL REQUISITO DELLA RESIDENZA PROTRATTA NEL TEMPO PER L'EROGAZIONE DI MISURE NON LEGATE A DIRITTI FONDAMENTALI

La Corte, preliminarmente, opera una ricostruzione dei differenti strumenti previsti dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2013, distinguendo tra:

- 1) strumenti, non oggetto di censure nelle odierne questioni, volti ad agevolare l'accesso al diritto all'abitazione di persone che versano in condizioni di bisogno;
- 2) interventi, tra cui quello oggetto di impugnazione, che perseguono finalità pubbliche non attinenti la condizione di bisogno delle persone, ma relativi alla riqualificazione degli immobili e la rivitalizzazione dei centri e nuclei abitati.

Relativamente alla seconda categoria di interventi indicati, l'art. 79 della legge in esame, prevede la concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna
Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio –
marzo – aprile 2024)

nell'ambito del piano regolatore generale comunale (PRG), nonché alle zone assimilate alle stesse.

Gli interessi pubblici sottesi, oltre l'incentivazione dell'attività edilizia, sono:

- a) recupero del patrimonio edilizio esistente e eliminazione del degrado edilizio, anche con il rispetto di una particolare tempistica, decorsa la quale il finanziamento viene recuperato;
- b) favorire la riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto urbanistico, tanto da riconoscere il tasso agevolato solo a persone fisiche che recuperano immobili destinati ad abitazione.

I mutui agevolati sono concessi da una società finanziaria regionale (Finaosta spa).

L'art. 80 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2013 regola le condizioni di accesso alla stipula dei mutui agevolati per il recupero degli immobili, nel modo seguente:

- 1) la concessione del mutuo si rivolge ai proprietari degli immobili identificati dalla legge regionale (es. per pregio storico, artistico o ambientale);
- 2) i proprietari devono essere o residenti nel territorio regionale da almeno otto anni o titolari del diritto dominicale da almeno quindici anni, potendo in tal caso sommare anche il tempo in cui siano stati titolari coloro che hanno trasmesso la proprietà mortis causa;
- 3) i proprietari devono essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati dell'Unione europea.

Le censure mosse dal rimettente, con riferimento all'art. 3, Cost, riguardano i due ultimi aspetti segnalati:

- a) la residenza perdurante per almeno otto anni;
- b) l'esclusione di chi non sia cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione europea.

Relativamente al criterio della residenza protratta, la Corte ritiene la questione non fondata, in quanto l'agevolazione non è correlata allo stato di bisogno, ma in funzione della promozione dell'economia e del territorio della Regione. Non è pertanto irragionevole il requisito della residenza protratta da almeno otto anni, in quanto la misura in esame non è collegata al diritto di abitazione quale diritto primario, cui non possono frapporsi ostacoli legati al perdurare della residenza. In un contesto di risorse limitate, e per una finalità non incidente su diritti fondamentali, non è manifestamente irragionevole valorizzare la residenza protratta nel tempo. Inoltre, non trattandosi di una misura una tantum, l'estromissione dalla riduzione del costo del finanziamento è solo temporanea. Inoltre è previsto, per chi non è residente, il requisito alternativo della proprietà per almeno 15 anni.

3. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DEL CRITERIO DI ESCLUSIONE DEI CITTADINI EXTRA UE DALLE MISURE AGEVOLATIVE

La Corte ritiene invece fondata la questione sollevata, sempre con riguardo all'art. 3, Cost., relativamente al non riconoscimento della misura per chi è privo della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea. Viola il principio della ragionevolezza la radicale esclusione dall'accesso al mutuo agevolato di chi non ha la nazionalità italiana o di un Paese dell'Unione europea, in quanto criterio del tutto



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 11 e 12 aprile 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna
Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio –
marzo – aprile 2024)

scollegato dalla ratio della disciplina censurata. I proprietari da almeno quindici anni di immobili, anche se privi delle suddette cittadinanze, hanno contribuito alla crescita del territorio, pagando tasse e imposte sugli immobili e quelli residenti da almeno 8 anni si sono anche radicati nel territorio.

Non è fondato il riferimento ad una presunta maggiore difficoltà di accertamento del merito creditizio, che va comunque valutato in concreto. E, d'altro canto, escludere gli stranieri extra UE, comprometterebbe quegli stessi interessi che si intendono perseguire, impedendo il recupero degli immobili.

La Corte rammenta, altresì, che lo status di straniero non è considerabile come causa di per se ammissibile per trattamenti deteriori. Né tantomeno, il fatto che il criterio sia fissato per legge, cambia i termini della questione, cosicché l'art. 80 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2013 è dichiarato dalla Corte, costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea».

(sintesi di Carlo Sanna)
